

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento della Consulta comunale per il Commercio e per il Turismo



COMUNE DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14 febbraio 2013,
ripubblicato dal 13 Marzo 2013 al 18 Marzo 2013 per 15 giorni consecutivi.

ART. 1 - Istituzione

E' istituita presso il Comune di Ascoli Piceno la "CONSULTA del COMMERCIO e del TURISMO" quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle categorie commerciali e turistiche e la Pubblica Amministrazione locale.

ART. 2 - Compiti della Consulta

1. La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio e del turismo.

2. Ha altresì il compito di:

- a) coordinare l'attività degli organismi associati, favorendo il confronto e la collaborazione tra essi;
- b) svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per l'Amministrazione su atti di programmazione e progetti che abbiano chiara e rilevante valenza nel settore del commercio e del turismo e che, pertanto, l'Amministrazione stessa proporrà all'esame della Consulta;
- c) pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporle;
- d) promuovere studi e ricerche nel settore del commercio e del turismo.

Art. 3 - Insediamento, durata e composizione

1. La Consulta è convocata dal dirigente del SUAP, entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

2. La Consulta dura fino allo scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio Comunale in carica alla data dell'insediamento della Consulta stessa.

3. La Consulta è così composta:

- Sindaco o un Assessore al ramo suo delegato senza diritto di voto;
- n. 1 rappresentante per ogni Associazione di categoria del commercio presente sul territorio comunale;
- n. 3 rappresentanti delle strutture ricettive presenti sul territorio, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- n.1 rappresentante per ogni Associazioni di categoria, presente sul territorio comunale, operante nel settore delle piccole attività produttive, artigianali dedite alla produzione di prodotti tipici locali;
- n. 1 rappresentante per ogni Associazione, operante sul territorio comunale, dal cui statuto si evincano chiaramente le finalità di promozione turistica;
- n. 1 rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori iscritte nel Registro Regionale (CRCU);
- n.1 rappresentante per ogni Associazione sindacale dei lavoratori rappresentata a livello provinciale;
- n.2 Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- dirigente del SUAP o un suo delegato senza diritto di voto.

3-bis È data facoltà ad ogni associazione presente sul territorio comunale avente finalità di promozione turistica di chiedere di partecipare alle attività della Consulta. La Consulta dovrà verificarne la compatibilità con le funzioni indicate dal precedente articolo 2.

4. Tutti i componenti della Consulta svolgono la propria attività gratuitamente.

Art. 4 - Nomina

1. Alle Associazioni di cui all'art. 3 viene richiesta la designazione dei rappresentanti.

A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di designazione.

2. In caso di componenti dimissionari o decaduti, gli stessi vengono sostituiti su segnalazione dell'Associazione rappresentata.

3. E' data facoltà alle Associazioni designanti di richiedere, con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente designato.

Art. 5 - Presidente e Vice Presidente

1. La consulta nella sua prima seduta elegge il Presidente.

2. Il Presidente viene eletto tra i membri della consulta, in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la Consulta.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum funzionale, si procede ad una seconda votazione e risulta eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

3. Nella stessa seduta, o nella prima utile, su proposta del Presidente, viene eletto, con le modalità di cui al comma 2, il Vicepresidente.

4. Nel caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente, la Consulta procederà a nuove elezioni.

5. Nel caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente la Consulta viene convocata dal Dirigente del SUAP.

Art. 6 - Funzionamento

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

2. La Consulta può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della partecipazione di rappresentanti di Enti e Istituzioni o di riconosciuti esperti del settore, senza diritto di voto;

3. La Consulta svolge la propria attività al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente art. 2.

4. Al fine di approfondire ed analizzare particolari problematiche, la Consulta può istituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro.

5. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

6. La Consulta è convocata almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti l'Assemblea ne facciano richiesta.

7. I verbali di ogni adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati agli atti e inviati in copia ai Capi-Gruppo Consiliari del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Ufficio di Presidenza, al Sindaco ed ai componenti della Consulta.

8. Lo svolgimento delle sedute sono aperte al pubblico.

9. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.
10. Le eventuali spese di funzionamento della Consulta faranno capo all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Sede e Segreteria

1. La Consulta ha sede, di norma, nel Palazzo Comunale e si riunisce nella Sala Consiliare.
2. La Consulta si avvarrà della collaborazione di un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di segretario nominato dal dirigente del SUAP.
3. Il segretario provvederà a redigere il verbale dell'adunanza che trasmetterà nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 6 comma 7

Art. 8 - Modifica del Regolamento

1. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il dirigente del SUAP trasmette a tutte le Associazioni di cui al precedente art. 3 operanti sul territorio comunale copia del Regolamento medesimo unitamente alla richiesta di designazione dei rappresentanti. L'Amministrazione Comunale, altresì, provvede, entro quindici giorni dell'entrata in vigore del presente Regolamento alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il dirigente del SUAP procede, sulla base delle designazioni pervenute, all'insediamento della Consulta.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.